



COMUNE DI LAGO

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N. 6 DEL 09/03/2020

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8.3.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2020 e della Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020,

- 1) **a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, **nella Regione Lombardia, nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA;**
- 2) **A CHIUNQUE si trovi nelle condizioni di cui al punto 1**, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale **800-767676** - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza n. 1/2020.

FA' APPELLO

al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell'attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Pertanto, segnatamente,

RACCOMANDA

l'attuazione delle seguenti misure di cui al D.P.C.M. 08/03/2020:

- 1) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 3, c. 1, lett. b);
- 2) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari (art. 3, c. 1, lett. c);
- 3) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante (art. 3, c. 1, lett. d);

- 4) l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria:
- a) *lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;;*
 - b) *evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
 - c) *evitare abbracci e strette di mano;*
 - d) *mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*
 - e) *igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
 - f) *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;*
 - g) *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
 - h) *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
 - i) *non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
 - l) *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
 - m) *usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.*

RICORDA

che ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, tra le altre, si applicano le seguenti misure:

- **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus** (comma 1, lett. z);
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze ed accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comma 1, lett. b);
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. c);

- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. d);
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (comma 1, lett. f);
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di (comma 1, lett. g).

Inoltre,

RACCOMANDA

agli operatori di esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali, l'uso di guanti ed ogni ulteriore precauzione atta alla sicurezza ed all'igiene nonché la sanificazione dei locali.

DISPONE

che, in via straordinaria, **DA LUNEDI' 9 MARZO 2020 fino a nuove disposizioni**, tutti gli **UFFICI COMUNALI rimarranno CHIUSI al Pubblico**.

L'ACCESSO AGLI UFFICI SARÀ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI ASSOLUTA URGENZA.

Un addetto APPOSITAMENTE AUTORIZZATO riceverà la richiesta dell'Utenza e, previo contatto con l'Ufficio interessato, comunicherà l'eventuale autorizzazione all'accesso.

Per quanto concerne l'accesso allo sportello della **SOGERT** per chiarimenti relativi ad avvisi di pagamento ricevuti, sarà possibile contattare l'addetto, nel previsto giorno di apertura, attraverso il centralino telefonico dell'Ente che avrà cura di smistare la telefonata allo sportello.

L'addetto **SOGERT** provvederà a fornire ogni chiarimento richiesto e, se necessario, a fissare un successivo appuntamento.

RICORDA

Che la trasgressione agli obblighi imposti sarà punita ai sensi dell'art. 650 del c.p. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs. n°267/2000;

Che ai sensi dell'art.3, co. 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Prefetto di Cosenza;
- Al Comando dei Vigili Urbani;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lago (CS)

Dalla Casa Comunale, li 09/03/2020



Il Sindaco

Dott. F. Scanga